

CORTONA SVILUPPO S.R.L.

RELAZIONE SUL GOVERNO

SOCIETARIO (contenente

Programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale)

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
(Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC)
CORTONA SVILUPPO S.R.L.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che

abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 12 aprile 2019, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

Tra le principali caratteristiche che rilevano ai fini del monitoraggio di cui al presente documento, si è tenuto conto del fatto che la nostra è comunque una società di piccole dimensioni da considerarsi, appena al di sopra dei limiti della definizione di micro impresa, avendo i seguenti requisiti dimensionali di seguito esposti:

- Totale attivo: 2,1Mln
- Totale Fatturato: 2,1Mln
- Numero dipendenti medi: 14

Pertanto, a seguito delle considerazioni sopra esposte, si rileva che il modello di valutazione del rischio di crisi aziendale adottato è stato individuato secondo crismi di ragionevolezza volti

principalmente a garantire da un lato il rispetto della normativa vigente e dall'altro gli aspetti di economicità, efficienza ed efficacia della gestione aziendale. Particolari correttivi potranno inoltre essere introdotti in ragione del fatto che la ns. società è *in house providing*, rappresentando l'estensione organizzativa e *longa manus* dell'Amministrazione pubblica. Questo fatto potrebbe richiedere una diversa modulazione del piano sotto il profilo della selezione, calcolo e interpretazione degli indicatori (per esempio, i crediti commerciali e non nei confronti dell'Amministrazione pubblica controllante, se scaduti, potrebbero essere considerati quali componenti positivi della Posizione Finanziaria Netta, nel presupposto che l'Amministrazione pubblica controllante potrebbe provvedere a renderli disponibili per evitare la crisi dell'impresa ed il riversamento del conseguente deterioramento del merito creditizio sull'ente controllante).

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati, che saranno sviluppati al punto "B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/23" del presente documento.

	Anno n-2	Anno n-1	Anno corrente n
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria			
Margine di struttura			
Indici			
Indice di liquidità			
Indice di disponibilità			
Indice di copertura delle immobilizzazioni			
Indipendenza finanziaria			
Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)			
Risultato operativo (EBIT)			
Indici			
Return on Equity (ROE)			
Return on Investment (ROI)			
Return on sales (ROS)			
Altri indici e indicatori			
Rapporto tra PFN e EBITDA			
Rapporto tra PFN e MEZZI PROPRI			
Rapporto MOL su oneri finanziari			

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere periodicamente un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/24

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/24, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Al fine di contestualizzare il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale posto in essere si definiscono gli elementi giuridici ed economici caratterizzanti la società alla data del 31 dicembre dell'esercizio in chiusura, così come risultanti dallo Statuto approvato dal socio unico Comune di Cortona.

- Denominazione società: Cortona Sviluppo SRL
- Sede Legale: Via Guelfa, n. 40 – Cortona (AR)
- Data atto costituzione: 25 Novembre 1986
- Sistema di amministrazione: Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- Collegio sindacale: numero tre componenti effettivi e due supplenti;
- Oggetto sociale: La Società ha per oggetto l'attività di erogazione di servizi ed attività agli stessi connesse e/o complementari, strumentali all'ente partecipante od allo svolgimento delle sue funzioni, attraverso la produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante
- Capitale sociale deliberato ed interamente versato: Euro 110.526,35
- Attività svolta: nel corso dell'esercizio in oggetto la società ha svolto attività di gestione del mattatoio comunale di Cortona, attività di organizzazione convegni ed eventi mediante la gestione del "Centro Convegni S. Agostino" di proprietà del Comune di Cortona, gestione servizio cimiteriale nei cimiteri comunali articolato in gestione del demanio cimiteriale, dei servizi tanatologici e di illuminazione votiva, gestione servizio

affissioni per il Comune di Cortona, gestione dell'ostello della gioventù tramite utilizzo dell'immobile di proprietà del Comune di Cortona.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società alla data di chiusura dell'esercizio è il seguente:

- socio unico Comune di Cortona.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è attualmente costituito da un Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare del 20 marzo 2024, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/26.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale, attualmente composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/25.

La revisione legale è affidata al Collegio sindacale.

5. IL PERSONALE.

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio, ripartito per categoria e calcolato in ULA (unità lavorative annue) è il seguente:

Impiegati 7

Operai 9

Totale Dipendenti 16

La Società provvede – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio, evidenziando l'assenza di personale eccedente da comunicare alla Regione.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/24

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	2022	2023	2024
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	76.217	73.060	-38.751
Margine di struttura	116.660	175.524	74.323
Indici			
Indice di liquidità	1,11	1,10	0,94
Indice di disponibilità	1,17	1,25	1,11
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1,17	1,29	1,12
Indipendenza finanziaria	8%	9%	10%
Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	106.399	151.551	154.254
Risultato operativo (EBIT)	18.959	41.149	30.465
Indici			
Return on Equity (ROE)	8%	8%	5%
Return on Investment (ROI)	1,28%	2,77%	2,16%
Return on sales (ROS)	1%	2%	1%
Altri indici e indicatori			
Rapporto tra PFN e EBITDA	2,40	1,12	1,76
Rapporto tra PFN e MEZZI PROPRI	2,13	1,30	1,99
Rapporto MOL su oneri finanziari	5,91	5,07	5,70

In merito agli indici sopra riportati, evidenziamo quanto segue:

- Margine di tesoreria= *Liquidità immediate + liquidità differite - passività correnti*

Esprime la capacità di far fronte agli impegni nel breve periodo, un valore positivo o comunque pari o prossimo allo zero, esprime una situazione di sostanziale equilibrio. Nell'esercizio in chiusura il valore negativo, per importo comunque modesto, è stato determinato essenzialmente dall'assorbimento di liquidità generato dagli investimenti effettuati, finanziati con mezzi propri.

- Margine di struttura= *capitale proprio + fondi + debiti M/LT – attivo immobiliz. netto*

Esprime le modalità di copertura degli investimenti realizzati, un valore positivo o prossimo allo zero esprime un grado sufficientemente corretto di copertura. Nell'esercizio in chiusura il valore è positivo.

- Indice di liquidità= *(liquidità immediate + liquidità differite)/passività a breve*

E' dato dal rapporto fra attività correnti, al netto del magazzino, e passività correnti, ed esprime la capacità di far fronte agli impegni nel breve periodo. Si ha una situazione di tendenziale equilibrio quando l'indice possiede un valore di 1. Nel 2024 è prossimo ad 1, sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente.

- Indice di disponibilità (*liq. secondaria*)= *attività a breve con rimanenze/passività a breve.*

Nella pratica si ritiene positivo un valore intorno a 2, ma in aziende che possono operare senza magazzino (aziende di servizi come nel ns. caso), può ritenersi sufficiente anche un valore appena superiore all'unità.

- Indice di copertura delle immobilizzazioni= *(P.N. + debiti M/L)/attivo immobilizzato netto*

Questo indice permette di comprendere quali siano, e se siano sufficienti, le fonti durevoli utilizzate per finanziarie l'attivo immobilizzato dell'impresa. Se l'indice è pari almeno ad 1, si ha una situazione di equilibrio. Nel 2024 è superiore ad 1.

- Indipendenza finanziaria= *Mezzi propri/totale attivo*

Indica il grado di solidità patrimoniale dell'azienda. Il valore dell'indice evidenzia cronicamente una situazione di squilibrio per carenza di mezzi propri. Anche negli anni precedenti è stato considerato come un aspetto suscettibile di miglioramento, collegato anche all'autofinanziamento potenzialmente derivabile dall'aumento della redditività aziendale, da valutare però in considerazione della natura di società "*in house providing*", con i relativi vincoli posti all'intervento del socio pubblico e all'azione dell'organo amministrativo. Nel 2022 il socio unico ha proceduto ad un rafforzamento patrimoniale della società mediante un aumento di capitale sociale con versamento in denaro di 75.600 euro, migliorando pertanto tale indice, in ulteriore miglioramento nel 2024.

- I **margin di conto economico M.O.L.** (margine operativo lordo o EBITDA, ovvero il risultato operativo ante ammortamenti e accantonamenti) e **R.O.** (risultato operativo o EBIT, ovvero il risultato operativo dopo ammortamenti e accantonamenti), sono entrambi positivi.

- Gli **indici di redditività R.O.E.** (risultato d'esercizio/patrimonio netto), **R.O.I.** (risultato operativo/capitale investito netto) e **R.O.S.** (risultato operativo/vendite), sono tutti positivi anche nel 2024.

- Rapporto PFN/EBITDA= posizione finanziaria netta/margine operativo lordo

Indica la capacità dell'impresa di far fronte al rimborso dello stock di debito finanziario accumulato, si ritengono positivi valori pari o inferiori a tre, mentre valori pari o superiori a 5 sono ritenuti espressivi di criticità. Nel 2024 è al di sotto della soglia di attenzione.

- Rapporto PFN/Mezzi propri

Valgono le considerazioni espresse per l'indice di indipendenza finanziaria, comunque si ritiene che tale indice non sia decisivo per esprimere la sostenibilità del debito, che dipende in primo luogo dalla capacità dell'impresa di generare cassa e non tanto dall'entità del debito rispetto ai mezzi propri (espressa da PFN/EBITDA e da MOL/oneri finanziari).

- Rapporto MOL/oneri finanziari

Esprime la capacità dell'azienda di coprire gli oneri finanziari, si ritiene positivo un valore superiore a tre. Anche nel 2024 si mantiene al di sopra di tale soglia.

6.1.2. Esame degli indicatori prospettici

Il programma di valutazione del rischio approvato dal C.d.A. il 12 aprile 2019 ha individuato come indicatore prospettico il DSCR.

L'indicatore sopra riportato rapporta i flussi di cassa derivanti dalla gestione reddituale e i flussi necessari per il rimborso del debito finanziario in un dato orizzonte temporale (6 mesi e 1 anno). Si deve fondare quindi su dati previsionali che, per assumere significato, devono essere attendibili. Il calcolo è stato pertanto basato sui dati emergenti dal budget economico 2025, previsto in sostanziale continuità con il 2024. Per il calcolo si è adottato il metodo semplificato, ammesso per le società di minore dimensione (società che redigono il bilancio in forma abbreviata) dall'OIC 9 e dal documento redatto dal CNDCEC per l'individuazione degli indici d'allerta della crisi d'impresa, così come previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice della crisi.

Con tale metodo il flusso di cassa (*cash flow*) prognostico è determinato considerando le grandezze di conto economico stimate (ricavi di vendita, costi della produzione ad eccezione degli ammortamenti, oneri finanziari e imposte) e rapportato al flusso di rimborso delle quote capitale dei finanziamenti (gli interessi sono già compresi nel cash flow).

I valori ottenuti sono i seguenti:

- DSCR al 30/06/2025 = 2,03
- DSCR al 31/12/2025 = 2,03

I valori sono superiori ad 1 (definito come valore soglia) per entrambi i semestri 2025.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Dall'analisi sopra riportata, emerge una situazione che evidenzia alcuni elementi positivi, o comunque in positiva evoluzione, anche in chiave prospettica, pur con il permanere di aspetti

suscettibili di miglioramento (quali solidità aziendale, redditività complessiva), in parte legati alla particolare natura della società.

A sostegno dei risultati sopra riportati, si ritiene opportuno evidenziare anche ulteriori indicatori elaborati sulla base di quanto suggerito da UTILITALIA nella circolare dello scorso 20 aprile 2017. In tale circolare si definisce “*soglia di allarme*” una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società richiedendo una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo amministrativo e assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare.

Secondo tale modello, si ha una soglia di allarme quando si verifichi almeno una delle situazioni definite nei seguenti indicatori:

Indicatore 1: gestione operativa, espressa dal R.O., negativa per tre esercizi consecutivi. Nel caso della ns. società negli ultimi tre anni il R.O. è positivo;

Indicatore 2: le perdite di esercizio, cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto di eventuali utili del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto. Nel 2021 e 2022 è stata integralmente coperta la perdita di esercizio 2020, determinata dalle ripercussioni finanziarie, economiche e reddituali provocate dall’emergenza da Covid -19;

Indicatore 3: la relazione redatta dal revisore legale o dal collegio sindacale rappresenti dubbi di continuità aziendale. L’ultima relazione disponibile del Collegio Sindacale (relazione al bilancio al 31/12/2023), organo a cui è affidata anche la revisione legale, non evidenzia elementi che possano costituire rilievi ai sensi delle normative vigenti.

Indicatore 4: l’indice di struttura finanziaria (o indice di copertura delle immobilizzazioni), sia inferiore ad un valore di riferimento pari ad 1, meno una percentuale eventualmente stabilita. Nel 2024 tale indice è superiore ad 1.

Indicatore 5: il peso degli oneri finanziari sul fatturato (voce A1 del conto economico UE) è inferiore alla percentuale di riferimento che può essere indicata nel 5%. Nel 2024 è pari a 1,05%, quindi molto al di sotto della soglia.

7. CONCLUSIONI

I risultati dell’attività di monitoraggio, condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, alla luce delle considerazioni sopra espresse, corroborate dagli ulteriori indicatori descritti nel precedente punto, inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia possibile ma non probabile o attuale. Tale situazione richiederà, come sempre, un attento monitoraggio da parte dell’organo amministrativo, soprattutto in chiave prospettica.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e

delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'iscrizione all'albo fornitori; - Regolamento comunale e normativa nazionale per l'acquisto di beni e servizi; - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI, Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2019 - REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO NELLE SOCIETA' IN HOUSE, Approvato con Del. Consiglio Comunale n. 62/2017, aggiornato con DEL GIUNTA COMUNALE n° 201 del 14/12/2021	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società non ha implementato ufficio di controllo	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e per garantire gli aspetti di economicità, efficienza ed efficacia della gestione aziendale, non si è dotata di ufficio di controllo interno.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Piano di prevenzione per la trasparenza e la lotta alla corruzione ex L. 190/2012; - codice comportamento dei dipendenti.	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi, come il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa e per garantire gli aspetti di economicità, efficienza ed efficacia della gestione aziendale.
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Per quanto sopra, non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

In conclusione, vogliamo ribadire come l'implementazione annuale del modello di rating interno per la valutazione del rischio di crisi aziendale descritto nel presente documento, darà l'occasione di procedere a periodiche verifiche circa la sua efficienza. Conseguentemente, si procederà ad attività di rettifica ed aggiornamento dello stesso al fine di rendere lo strumento quanto più possibile congruo e consono alla realtà aziendale in oggetto di valutazione.

Cortona, 29 marzo 2025

L'amministratore Unico

Fabio Procacci

Il sottoscritto Fabio Procacci, Amministratore Unico della società, ai sensi dell'art. 31 Comma 2-quinquies, L. 340/2020, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

F.to L'Amministratore Unico Fabio Procacci